

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
**Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE UFFICIO DIREZIONE GENERALE
26 SET. 2017
Prot. n. 9057 GEN/III/3/ L

TRA

IL DIRETTORE GENERALE
(NOMINATO CON DPRG N. 090/PRES. DD. 28/04/2016)

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CCNL 7.04.1999

**ACCORDO STRALCIO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER IL
MANTENIMENTO DEI LIVELLI ASSISTENZIALI E DI ATTIVITÀ NEL PERIODO ESTIVO
- ANNO 2017 -**

Richiamati

- l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999, tutt'ora in vigore, che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la regolamentazione dei sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo della produttività, nonché la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
- l'accordo sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2016, sottoscritto in data 4 aprile 2016, tra l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, e le OO.SS. dell'area del Comparto e reso esecutivo con DGR N. 579 dd. 08.04.2016;

dato atto

- che, la citata DGR 579/2016 precisa che *"in coerenza con la gradualità del processo di trasformazione organizzativa in atto e, nell'ottica di accompagnare la riforma consolidandone scelte e azioni, l'accordo sottoscritto il 04.04.2016 assume validità triennale per la parte normativa ed economica, con la precisazione che le risorse economiche per l'attuazione della prima annualità sono contenute nell'accordo citato e le stesse saranno soggette a conferma con le modalità della programmazione regionale e rese operative previo accordo con le OO.SS. che in tale sede potranno rivedere altri aspetti di contenuto progettuale"*;

accertato

che, in data 25 maggio 2017 è stata sottoscritta l'Intesa regionale sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2017;

rilevato ora

che, risulta necessario addivenire ad un accordo stralcio per l'utilizzo di parte delle risorse aggiuntive regionali 2017 per garantire il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo anno 2017, in coerenza con il dettato di cui agli accordi regionali dd. 04.04.2016 e dd. 25.05.2017;

che

- il piano di attività estivo 2017, redatto tenuto conto di quanto richiesto ai RID/RTD ed ai coordinatori e dagli stessi comunicato alla Direzione aziendale, ha come finalità quella di contemperare la garanzia dei livelli di erogazione delle prestazioni durante il periodo estivo con il diritto dei lavoratori al recupero psicofisico come previsto dai C.C.N.L e il rispetto della normativa sull'orario di lavoro. La garanzia dei livelli di produzione aziendali ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi previsti sono elementi indispensabili al mantenimento dell'azienda ed alla sua crescita: di conseguenza il piano di attività estivo deve essere considerato come importante strumento per garantire la continuità della produzione a sua volta dipendente dalla tutela del suo patrimonio di Risorse Umane;
- il piano di attività estivo è stato redatto considerando una fisiologica assenza di operatori per esigenze non preventivabili e non evitabili (assenze per malattia, lutti, eventi imprevedibili). In linea teorica, la necessità di dare copertura a queste assenze quando superano il livello fisiologico "preventivato" potrebbe essere garantita dall'assunzione, anche se per un breve periodo, di un certo numero di operatori destinati a "coprire" gli spazi della turnistica programmata, con una mobilità interna assicurata dagli stessi fra le varie SS.CC. dell'Azienda. Tuttavia, questa ipotesi appare idonea dal punto di vista teorico, ma si deve considerare che soprattutto per le mansioni più specializzate (infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, fisioterapisti), la professionalità/competenza/abilità richieste sono assolutamente specifiche in base al contesto in cui viene inserito l'operatore (es. laboratorio chimico clinico, servizio immunotrasfusionale, servizio di anatomia patologica). Le stesse considerazioni valgono per la professione infermieristica: l'assistenza ad un paziente in ambito specialistico non è assolutamente garantibile da tutti

gli operatori ed immediatamente fruibile da parte del neoassunto; l'elevata tecnologia, le conoscenze sottese a qualsiasi atto assistenziale, la complessità del processo di gestione e somministrazione delle terapie richiedono conoscenze / competenze / abilità professionali che - in alcuni contesti - richiedono mesi per essere acquisite. Per quanto riguarda infine le mansioni meno specialistiche, l'intervento tempestivo da assicurare rispetto alle assenze impreviste trova ostacolo nella tempistica relativa alla procedura che deve essere attivata anche per l'acquisizione a tempo determinato;

che, con nota Prot. N. 3973 dd. 29.5.2017 si è provveduto a convocare la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto per attivare la relativa negoziazione in data 1.6.2017;

che, nella medesima seduta, le OO.SS. hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo, mentre la RSU si è espressa con riserva;

che, in data 20.06.2017 la RSU ha provveduto alla sottoscrizione del testo;

che, in applicazione del CCNL 19.04.2004, come adeguato dall'art. 40, c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota Prot. n. 5050 dd. 26.6.2017 al Collegio Sindacale per le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella seduta del 14.9.2017, sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha espresso parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata per il giorno 25.9.2017.

Tutto ciò premesso,

tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e le OO.SS. e la R.S.U. dell'area del personale del Comparto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) I progetti per il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2017 si pongono l'obiettivo di:

- garantire la fruizione delle ferie nel periodo estivo secondo quanto sin qui assicurato in Azienda e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti;
- mantenere, di regola, l'articolazione del turno già programmato nella struttura di appartenenza;
- garantire il riposo settimanale contrattualmente previsto per gli operatori in servizio, e in generale il rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs 66/2003 e s.m. e i.;
- assicurare una valutazione costante della programmazione dei turni di servizio del personale del comparto - mensile - settimanale - quindicinale - ad opera della Direzione infermieristica, per una valutazione delle unità giornalmente presenti al fine di intervenire sulle eventuali criticità.

2) Gli allegati protocolli operativi, che saranno diffusi a cura dell'Amministrazione a tutte le articolazioni organizzative interessate, descrivono le modalità operative e i criteri di gestione.

3) Una prima verifica congiunta sull'utilizzo delle prestazioni aggiuntive/rar si attuerà entro la prima metà del mese di luglio, in relazione ai dati disponibili, al fine di verificare la congruità delle risorse messe a disposizione e l'andamento nell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ferma restando la facoltà per le rappresentanze sindacali di chiedere incontri di verifica non programmati se nel corso del periodo dovessero verificarsi situazioni particolari.

4) Per i periodi indicati nei protocolli operativi, le parti - tenuto conto dell'intesa triennale sulle Risorse Aggiuntive Regionali e dell'intesa 2017 richiamate in premessa - convengono di destinare ai progetti per il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2017, in questa fase, le seguenti quote di finanziamento iniziale a carico delle Risorse Aggiuntive Regionali 2017:

- € 462.000,00, di cui € 395.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli assistenziali a fronte di assenze non preventivabili (**Allegato 1**), € 35.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli di attività nelle strutture economiche (**Allegato 2**), € 32.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli di attività di vigilanza antincendio (**Allegato 3**).


- 5) Le parti precisano che le finalizzazioni definite nella presente intesa saranno recepite nell'accordo complessivo aziendale sulla finalizzazione delle Risorse Aggiuntive Regionali dell'esercizio 2017.
- 6) La presente intesa sarà trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione, per le valutazioni di competenza.
- 7) Le relazioni periodiche e quella conclusiva di attività saranno redatte dalle Direzioni competenti e trasmesse all'Organismo indipendente di valutazione della prestazione.

Trieste, 25 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE




CiUC
CGILFF
FIALS
UIL FPL
RS V

**PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI ASSISTENZIALI A FRONTE DI
ASSENZE E CRITICITA' NON PREVENTIVABILI NEL PERIODO ESTIVO
ANNO 2017**

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità: ad esempio, il verificarsi in determinate strutture di assenze dal servizio, a vario titolo, ovvero l'impossibilità di provvedere alla tempestiva copertura del turn-over non programmato. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni –per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.
2. Durata del progetto: dal 29 maggio 2017 al 1 ottobre 2017 compreso.
3. Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura, in presenza di situazioni eccezionali descritte al punto 1), di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi) con la preventiva autorizzazione del Responsabile di afferenza e successiva validazione della Direzione Infermieristica in servizi attivi nell'arco delle 24 ore (in tale fattispecie, si considerano i servizi dove la copertura sulle 24 h è garantita anche mediante il ricorso al servizio di pronta disponibilità) e delle 12 ore. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare, di regola una modifica della turnistica programmata.
4. Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, i coordinatori delle singole strutture complesse provvedono ad inoltrare preventivamente al Responsabile di riferimento e alla Direzione Infermieristica, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.
5. La prestazione aggiuntiva è richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto del profilo di appartenenza, di un'equa rotazione del personale resosi disponibile e prevalentemente nel Dipartimento/struttura di afferenza; la stessa, con il consenso dell'operatore e su disposizione della Direzione Infermieristica, potrà essere resa anche in dipartimenti diversi da quello di appartenenza. Ogni operatore non potrà effettuare più di 3 turni aggiuntivi complessivi al mese.
6. La Direzione Infermieristica provvede ad una costante verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, attraverso l'analisi, il confronto e la verifica dei dati relativi a:
 - autorizzazioni richieste e concesse
 - piani ferie
 - assenze
 - orari di reparto e turnistica programmata, nel rispetto dei vincoli di cui al D.Lgs 66/2003
 - coerenza delle richieste di liquidazione con le autorizzazioni date.
7. La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato (fermo restando che la frazione non può essere inferiore a 60 minuti) fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito dei coordinatori informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.



8. Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero (non riposo) non genera diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo se il personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o di permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive a qualsiasi titolo, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente. Nell'ipotesi eccezionale che la prestazione aggiuntiva preceda e/o segua l'orario contrattualmente previsto (turno programmato), deve essere garantita un'interruzione di almeno 30 minuti fra le due prestazioni lavorative.
9. Il coordinatore non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo casi eccezionali, motivati e autorizzati ai sensi del precedente punto 3).
10. Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo pari ai valori evidenziati nella tabella.

Categoria	Diurno 7 ore*	Diurno festivo 7 ore*	Notturno	Notturno festivo
A (ausiliario)	140	154	242	275
B-Bs (OSS)	175	175	275	297
C (I.G.)	175	175	275	319
D-Ds	210	224	352	385

* Il compenso è riproporzionato in caso di durata del turno diurno inferiore alle 7 ore.

I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).

11. Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal Coordinatore e dal Responsabile di riferimento saranno inoltrate alla Direzione Infermieristica su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. La Direzione Infermieristica con apposito visto autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.

SC LOGISTICA E SERVIZI ECONOMICI - SS ECONOMATO
PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI ATTIVITA' PRESSO IL
CENTRALINO, IL SERVIZIO UNICO DI PORTIERATO AZIENDALE E TRASPORTI ESTERNI
NEL PERIODO ESTIVO ANNO 2017

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità: ad esempio, il verificarsi in determinate strutture di assenze dal servizio, a vario titolo, ovvero l'impossibilità di provvedere alla tempestiva copertura del turn-over non programmato. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.
2. Durata del progetto: dal 29 maggio 2017 al 1 ottobre 2017 compreso.
3. Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi), in presenza delle situazioni eccezionali descritte al punto 1), con la preventiva autorizzazione del Direttore della SC Logistica e servizi economici nei servizi attivi nell'arco delle 24 ore del Centralino, del Portierato Unico Aziendale e dei Trasporti Esterni. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare, di regola, una modifica della turnistica in essere.
4. Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, i coordinatori dei singoli servizi provvedono ad inoltrare preventivamente al Direttore della SC Logistica e servizi economici, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.
5. La prestazione aggiuntiva deve essere richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto di un'equa rotazione tra il personale resosi disponibile, anche nella tipologia di turno. Ogni operatore non potrà effettuare più di 3 turni aggiuntivi al mese.
6. La SC di riferimento provvede ad una costante verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, attraverso l'analisi, il confronto e la verifica dei dati relativi a:
 - autorizzazioni richieste e concesse
 - piani ferie
 - assenze
 - orari di servizio e turnistica programmata, nel rispetto dei vincoli di cui al D.Lgs 66/2003
 - coerenza delle richieste di liquidazione con le autorizzazioni date.
7. La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito dei coordinatori informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.
8. Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero (non riposo) non



genera diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo se il personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o per permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente.

9. Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo a titolo di incentivazione pari ai valori evidenziati nella tabella, in analogia con quanto previsto per i servizi assistenziali h24.

Categoria	Diurno 7 ore*	Diurno festivo 7 ore*	Notturno	Notturno festivo
A	140	154	242	275
B	175	175	275	297
C	175	175	275	319

* Il compenso è riproporzionato in caso di durata del turno diurno inferiore alle 7 ore.

I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).

10. Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal coordinatore di ciascun servizio, saranno inoltrate alla SC Logistica e servizi economici su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. La SC Logistica e servizi economici con apposito visto autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e preventivamente concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.

Handwritten signature and initials, likely representing the coordinator or authorized representative mentioned in the text.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
UNITA' GESTIONALE SGSA
PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA
ANTINCENDIO NEL PERIODO ESTIVO
ANNO 2017

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità: ad esempio, i tempi tecnici necessari alla sostituzione di unità di personale andate in quiescenza, il verificarsi di assenze dal servizio, a vario titolo, ovvero l'impossibilità di provvedere alla tempestiva copertura del turn-over non programmato. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.
2. Durata del progetto: dal 1 giugno 2017 al 30 settembre 2017 compresi.
3. Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi), in presenza delle situazioni eccezionali descritte al punto 1), con la preventiva autorizzazione del Responsabile, nell'ambito dell'attività di vigilanza antincendio della SC Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare, di regola, una modifica della turnistica in essere.
4. Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, il coordinatore del servizio provvederà ad inoltrare preventivamente al Direttore della SC Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.
5. La prestazione aggiuntiva deve essere richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto di un'equa rotazione tra il personale resosi disponibile, anche nella tipologia di turno. Ogni operatore non potrà effettuare più di 3 turni aggiuntivi mensili.
6. Il Servizio di riferimento provvede ad una costante verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, attraverso l'analisi, il confronto e la verifica dei dati relativi a:
 - autorizzazioni richieste e concesse
 - piani ferie
 - assenze
 - orari di servizio e turnistica programmata, nel rispetto dei vincoli di cui al D. Lgs 66/2003
 - coerenza delle richieste di liquidazione con le autorizzazioni date.
7. La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito del coordinatore informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.
8. Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero (non riposo) non



genera diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo se il personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o per permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente. Il coordinatore non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo casi eccezionali, motivati e autorizzati ai sensi del precedente punto 3).

9. Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo a titolo di incentivazione pari ai valori evidenziati nella tabella, in analogia con quanto previsto per i servizi assistenziali h24.

Categoria	Diurno 7 ore*	Diurno festivo 7 ore*	Notturno	Notturno festivo
A	140	154	242	275
B-Bs	175	175	275	297
C	175	175	275	319
D-Ds	210	224	352	385

* Il compenso è riproporzionato in caso di durata del turno diurno inferiore alle 7 ore.

I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).

10. Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal coordinatore, saranno inoltrate al Responsabile della SC Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. Il direttore della SCSPPA con apposito visto autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e preventivamente concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.